

RIFLESSIONI SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLE DONNE NELLA SOCIETÀ ISLAMICA

FONDAZIONE FULVIO CROCE

10 OTTOBRE 2016

Avv. Maria Franca Mina-Forum Donne Giuriste

La condizione delle donne nella società islamica, alla luce delle norme giuridiche, non è tutta uguale, ma presenta non poche differenze, da un paese all'altro.

La sharia è fonte di diritto comune nella civiltà islamica, ed è basata sul Corano che è la parola di Dio come è stata rivelata al profeta Maometto e sulla Sunna, che comprende gli Hadith: i detti e i fatti del Profeta, che contribuiscono a formare la giurisprudenza, che può risultare differente, a seconda delle scuole, più conservatrici o più aperte.

IL Corano, che è fonte di diritto, sancisce l'eguaglianza degli esseri umani, ma ammette la supremazia degli uomini sulle donne «Le donne hanno dei diritti pari ai loro obblighi, secondo le buone convenienze. E gli uomini hanno tuttavia una certa supremazia su di loro» (Cor., II:228).

La Sharia è l'espressione normativa della civiltà islamica classica, che contempla una società patriarcale, in cui la donna ha un ruolo subalterno agli uomini.

L'elaborazione giurisprudenziale, di origine antica, insiste su una diversa attribuzione di diritti, a causa di una sostanziale differenza di ruolo riconosciuta a uomini e donne all'interno della società.

Anche la Carta Islamica dei diritti umani, aperta alla firma il 15/09/1994, al Cairo, rinvia ad un ruolo femminile precostituito. Ed invero, pur parificando la donna all'uomo in dignità umana, indica che essa "..ha diritti da godere e obblighi da adempiere". Ma prosegue consacrando, sostanzialmente, l'uomo come capo della famiglia in quanto: "Il marito è responsabile del benessere della famiglia".¹

Il diritto Musulmano regola anche i rapporti familiari e lo stato personale, ma in alcuni paesi esso è derogato da specifiche leggi, che nel corso del secolo scorso, con la nascita degli stati-nazione sono state introdotte in un'ottica di modernizzazione e di equalitarismo tra i sessi.

In Tunisia Bourguiba, giunto al potere, negli anni cinquanta del novecento, proclamava che la società non poteva progredire se le donne rimanevano confinate in ruoli subalterni e impose delle leggi tutelanti per le donne e madri lavoratrici. Forzato il gruppo dei conservatori fece varare una legislazione (il Codice dello Statuto delle Persone) che ha portato negli anni '60 all'abolizione del ripudio e della poligamia, istituti tipici del diritto islamico.

Nei paesi islamici dell'Africa subsahariana, invece, le donne sono fortemente discriminate dal permanere di una consuetudine ancestrale, che le considera alla stregua di esseri inferiori e le sottrae alla protezione dello stesso diritto islamico, che viene disapplicato. Esse si vedono negati diritti fondamentali come il diritto di circolare da sole liberamente, il diritto all'istruzione, che secondo l'insegnamento coranico è permesso anche alle donne, ad esse non competono diritti di successione che pur spetterebbero loro, benché in misura limitata (50% della parte devoluta agli eredi di sesso maschile). La dote versata dal marito è incamerata dal padre della sposa mentre le spetterebbe di diritto. In caso di morte del marito anche la moglie cade in successione, come qualunque altro bene appartenuto al *de cuius*. Le donne sono diffusamente soggette a pratiche di mutilazione genitale che ne ledono l'integrità fisica e psichica. Consuetudini che esistevano già nel mondo arabo e nella cultura africana, prima della islamizzazione, che non sono citate in alcun modo nel Corano, ma che la religione musulmana, a differenza della religione cristiana non ha condannato.

Gli stati africani hanno firmato convenzioni internazionali (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Cedaw- Dichiarazione per l'eliminazione di ogni violenza nei confronti delle donne, Carta Africana dei diritti umani e dei popoli) ma intervengono pigramente sulle violazioni dei diritti umani in ambito familiare e comunitario, ignorando gli abusi sulle

¹ Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam

donne che restano coperte mercé la posizione subordinata da esse storicamente occupata nella famiglia, che li giustifica come un ineludibile destino di donna.

Emblematici di una disparità di ruoli di genere sono gli istituti contemplati *ab antiquo* dal diritto musulmano che riguardano i rapporti familiari ed il matrimonio:

Il contratto di matrimonio modellato sulla compravendita: lo sposo deve versare il Mahr alla sposa, che, peraltro, lo conserverà per sé e potrà liberamente disporne. Solo al marito spetta il compito di provvedere al mantenimento della famiglia, ma la donna, in cambio, gli deve obbedienza.

Poligamia è tra gli istituti più conosciuti preesisteva all'Islam che l'ha recepita anche se è stata in qualche modo disincentivata dal Profeta. Attualmente trova diffusione limitata alle zone rurali e nelle classi sociali medio-basse.

Ripudio mercé il quale il marito senza bisogno di adire una sede giudiziaria scioglie, in maniera unilaterale, il matrimonio. Le spose possono ripudiare il marito solo se questi ha concesso loro la facoltà. Le mogli hanno un diritto limitato di richiedere giudizialmente il divorzio.

Matrimonio temporaneo, che vige ancora in Iran, che consente al marito di avere rapporti con altre donne senza incorrere nel reato di adulterio, al quale sarebbe soggetto poiché la religione islamica vieta i rapporti sessuali fuori dal matrimonio.

Vi sono poi istituti giuridici che penalizzano fortemente le donne: il diritto Mussulmano ammette il matrimonio in età precoce, sull'esempio di Maometto che sposò Aisha in età di 6/10 anni. In Iran l'età per contrarre matrimonio è, attualmente, di nove anni per le femmine e 15 per i maschi. Ciò genera rischio che le bambine cadano vittime di pedofili.

In Iran la responsabilità penale, in aderenza all'applicazione della legge islamica nella sua forma più classica, per le donne parte da nove anni mentre per i maschi da 15.

Norme discriminatorie, fonte di ingiustizia per il genere femminile, riguardano il peso della testimonianza della donna, che vale la metà di quella di un uomo. L'applicazione rigorosa di tali disposizioni del diritto islamico rende estremamente rischiosa la denuncia delle violenze sessuali, in una società dove l'adulterio (inteso come rapporto sessuale fuori del matrimonio) è sanzionato penalmente.

In Iran è applicabile all'uccisione di una donna la scriminante del delitto d'onore.

"Il prezzo del sangue", antico istituto di diritto penale connesso alla legge del taglione, è inferiore se si tratta di risarcire una donna invece che un uomo.

Le donne islamiche in Iran si sono unite con le laiche e con il loro attivismo hanno ottenuto alcune concessioni in materia di diritto di famiglia, che contemplano maggiori possibilità per l'accesso al divorzio d'iniziativa della donna e l'inserimento nell'ambito giurisdizionale di consigliere donne che affianchino i giudici, che, per legge, possono solo essere di sesso maschile.

Anche nei paesi islamici del Nord Africa dove, dopo la Tunisia, altri paesi hanno stilato codici in materia di famiglia e stato personale ispirati a principi di uguaglianza tra i sessi, le donne sono ancora in movimento e chiedono l'abolizione di tutte quelle norme giuridiche che impediscono il raggiungimento della completa parità di genere.

In Marocco nel 2004 è stata approvata la Mudawana che ha innovato il diritto di famiglia fondandolo sulla condivisione delle responsabilità tra i coniugi.

La nuova legge ha posto limiti alla poligamia, consente l'affidamento dei figli alla madre, liberalizza l'accesso delle donne al divorzio per via giudiziale, pur non avendo abolito del tutto il ripudio, ha posto limiti al matrimonio delle ragazze minorenni.

Tuttavia le innovazioni, pur costituendo un importante passo avanti verso l'ottenimento dell'uguaglianza di diritti tra uomini e donne non pervengono ad abolire totalmente la discriminazione delle donne, che chiedono maggiori garanzie per sé ed i propri figli.

Le donne chiedono l'abolizione delle disposizioni che in caso di divorzio, pur disponendo per l'affidamento della prole alla madre, riservano la rappresentanza legale al padre, con tutte le conseguenze svantaggiose per le

donne che prendono su di sé il carico di cura ma devono rimettersi alle autorizzazioni paterne per le decisioni riguardo ai figli.

La legge non riconosce valore al lavoro domestico e la giurisprudenza ha escluso che la moglie casalinga potesse rivendicare diritti sulla spartizione del patrimonio formato nel corso del matrimonio, in difetto di dimostrazione di un apporto economico, ritenuto che la gestione della casa e la cura dei figli siano doveri di spettanza della moglie.

Il mantenimento del reato di adulterio (Zina), inteso come qualunque relazione sessuale al di fuori del matrimonio, ostacola il riconoscimento dei figli ed è causa di aborti ed abbandoni di minori. La giurisprudenza invero, è restia ad ammettere il test sul DNA per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, individuando il contrasto con le disposizioni del codice penale.

La previsione della dote, il *Saddaq*, versata dal marito alla sposa è condizione di validità del matrimonio. Le conseguenti disposizioni relative all'acquisto, in tutto o in parte, della dote in ragione dell'avvenuta consumazione o meno del matrimonio, contraddicono la connotazione di responsabile promessa di matrimonio da parte dello sposo e rafforzamento del vincolo, impressa dalla *Mudawana*, per scadere in una contropartita del godimento sessuale della moglie.

Le attuali norme sulla successione ereditaria penalizzano le donne a vantaggio della linea parentale maschile, così se il genitore morendo lascia solo figlie femmine esse dovranno dividere l'eredità con i parenti del defunto, cugini, zii e prozii compresi. La situazione diventa drammatica quando il *de cuius* lascia solo la casa familiare, che rischia di andare all'asta per soddisfare le pretese dei parenti.

La sensibilità delle donne per la tutela dei propri diritti, pur con notevoli differenze tra città e zone rurali e da paese a paese, è indubbiamente mutata ed esse si coalizzano e richiedono diffusamente ai governi l'abolizione delle norme discriminatorie.

E' necessario che gli stati adeguino le norme interne agli accordi internazionali relativi ai diritti umani ed in particolare la Convenzione Cedaw, che impone l'abolizione di tutte le discriminazioni basate sul sesso, al fine di consentire alle donne di godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in condizioni di parità con gli uomini.²

Il re del Marocco Mohammed VI, in occasione del 60° anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo, il 10 dicembre 2008, ha sottolineato che il processo della promozione dei diritti dell'uomo è lungo, arduo e perfezionabile ma che è necessario che ciascuno vi aderisca ed ha aggiunto non c'è limite di orizzonte per i diritti umani.

Malauguratamente, nei paesi islamici, il blocco conservatore, pur sempre presente, anche se non maggioritario, nei governi, forte, non di rado, del radicamento della tradizione patriarcale tra gli strati medio-bassi della popolazione, ha imposto compromessi, che ritardano il superamento delle discriminazioni di genere.

Tuttavia la consapevolezza delle donne ed il loro impegno hanno segnato un percorso, che compromessi o passi indietro contingenti, a parte, dovuti ai conflitti bellici ed a rigurgiti maschilisti di gruppi estremisti, finirà per essere, inarrestabilmente, condotto a termine. Alla fine, i diritti delle donne sono diritti umani ed il loro completo riconoscimento appare consono ai principi di fratellanza ed uguaglianza degli esseri umani, che la religione islamica propugna.

² CEDAW - Articolo 1 : Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore- Articolo 2 : Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne